

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

Art. 1

Nel rispetto della Legge n. 24 del 8/3/2017 (Legge Gelli) e del Decreto Ministero della Salute del 2/8/2017, nonché degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione "Società Italiana di Riabilitazione Neurologica (SIRN)".

La SIRN è Associazione di rilevanza nazionale che accoglie, con le modalità previste nel presente statuto, i medici e altri professionisti che operino nell'ambito della Riabilitazione Neurologica/Neuroriabilitazione, nelle varie Strutture e/o settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta.

Art. 2

La SIRN ha lo scopo:

- di promuovere in Italia gli studi finalizzati allo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle metodiche, tecniche e procedure di Riabilitazione Neurologica/Neuroriabilitazione;
- di migliorare la qualità in questo settore delle attività riabilitative;
- di svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione continua in sanità, con programmi annuali di attività formativa secondo il programma nazionale ECM;
- di collaborare con il MIUR, le Università, il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie, gli IRCCS e gli altri organismi e istituzioni sanitarie e di ricerca e altri Enti o Associazioni;
- di elaborare linee guida in collaborazione con Enti preposti.

Nello svolgimento della sua attività la SIRN si coordina con gli interventi delle istituzioni pubbliche e private e con le iniziative assunte a livello europeo ed extraeuropeo aventi analoghe finalità.

La SIRN non ha fini di lucro e non può distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La SIRN e il suo legale rappresentante sono indipendenti dall'esercizio di attività commerciali o imprenditoriali. Pertanto, la SIRN non potrà esercitare attività imprenditoriali o commerciali né partecipare ad esse, salvo in via marginale se trattasi di operazioni strettamente necessarie per l'organizzazione di attività di formazione continua o ad esse connesse o conseguenti.

La SIRN non persegue finalità di tutela sindacale degli associati, né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Il perseguimento delle finalità e il raggiungimento dei risultati saranno valutati con adeguati sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Art. 3

La SIRN si propone come Società scientifica che auspica ed incentiva la partecipazione di tutte le figure professionali che operano nel settore della Neuroriabilitazione, coinvolgendo esemplificativamente medici, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, neuropsicologi, psicologi, infermieri, bioingegneri, purché essi appartengano alla specifica categoria degli operatori professionali nel settore della Neuroriabilitazione ovvero che esercitino, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che l'associazione rappresenta.

Art. 4

La SIRN ha sede nel Comune di ROMA, in via Alcamo n. 10. La modifica dell'indirizzo nell'ambito della medesima città potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere ratificata dalla prima successiva assemblea, restando di competenza dell'assemblea la modifica del Comune in cui è posta la sede sociale.

Art. 5

La SIRN può istituire Sezioni Speciali composte da Soci interessati ad approfondire particolari aspetti culturali, scientifici e didattici della Riabilitazione Neurologica. In rapporto alla normativa vigente sono istituite inoltre Sezioni Regionali ed Interregionali per promuovere un ampio scambio di informazioni tra i settori speculativi ed applicativi della Riabilitazione Neurologica.

Le Sezioni Regionali sono costituite da tutti i soci ordinari, nonché i Membri aderenti di cui al successivo articolo 13, rispettivamente operanti nella Regione.

Art. 6

La SIRN persegue i propri scopi statutari mediante:

- a) l'organizzazione di congressi scientifici nazionali;
- b) riunioni scientifiche e convegni periodici organizzati dalle Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali;
- c) la partecipazione a ricerche e progetti multicentrici di miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle offerte formative;
- d) la realizzazione di trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate;
- e) la creazione di una propria rivista, o l'adozione di una rivista già esistente quale organo ufficiale della Società;
- f) la pubblicazione di un notiziario SIRN quale momento periodico di informazione;
- g) l'organizzazione di riunioni programmate finalizzate alla promozione della ricerca e dell'attività scientifica;
- h) la promozione e partecipazione a progetti di formazione continua e manageriale anche attraverso lo sviluppo di un sistema di crediti e attraverso la scuola di formazione (art.28);
- i) l'adesione ad iniziative internazionali aventi le stesse finalità;
- j) il collegamento con altre Società scientifiche, associazioni tecnico-scientifiche, stakeholder e le associazioni di familiari/pazienti;
- k) la collaborazione con il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private.

Ogni attività realizzata dovrà essere rispettosa dell'etica e dei codici deontologici che caratterizzano ciascuna professione coinvolta.

Tutta l'attività scientifica svolta nell'ambito dei propri scopi statutari sarà oggetto di divulgazione e pubblicazione, sia nei confronti degli associati che dei terzi, attraverso l'utilizzo del sito web che sarà, per tale scopo, costantemente aggiornato.

PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 7

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo in proprietà o che diverranno di proprietà della SIRN;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti, pervenuti a qualsiasi titolo alla Associazione;
- d) da ogni altro bene materiale e immateriale acquisito con mezzi propri dalla SIRN.

Le Entrate della SIRN sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle liberalità che per volontà del disponente o del Consiglio Direttivo non vengano imputate a Patrimonio, dai rimborsi spese e dai disavanzi positivi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad esse e/o dall'organizzazione di attività di formazione continua;
- c) da contributi particolari degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati che per volontà del disponente o del Consiglio Direttivo non siano imputati a Patrimonio;
- d) dai finanziamenti che Enti Pubblici o privati possano erogare nel rispetto delle normative vigenti in materia, esclusa ogni ipotesi di conflitto di interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti allo stesso collegati;
- e) dalle rendite dei beni facenti parte del patrimonio sociale che non siano imputate dal Consiglio Direttivo a Patrimonio.

Le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi versati dagli associati e/o da Enti Pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

I singoli associati non possono pretendere la divisione del patrimonio né la restituzione delle entrate né delle quote sociali versate.

Art. 8

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, nonché la relazione sulla attività svolta, sentito il parere dell'organo di Revisione legale dei Conti.

Il bilancio consuntivo viene trasmesso, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci che deve approvarlo, all'Organo di Revisione Legale dei Conti, affinché ne verifichi la correttezza e rediga la relazione scritta destinata all'assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva.

I bilanci e le relative relazioni dovranno rimanere depositati presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea presso la sede sociale, disponibili per la consultazione.

I predetti documenti, approvati dall'assemblea dei soci, nonché l'elenco degli incarichi retribuiti, saranno pubblicati, a cura del Tesoriere, nel sito web dell'associazione nell'area pubblica.

Art. 9

La SIRN è costituita da:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari

La distinzione in diverse categorie non comporta comunque disparità di trattamento, con riferimento ai diritti e doveri degli associati.

Possono essere inoltre ammessi Soci "Onorari" con le modalità e diritti infra specificati.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'associazione è quello risultante dall'apposito elenco dei soci. Ove il socio abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione.

A tal fine dovrà essere annotata a cura del Segretario sull'elenco dei soci ogni modifica di indirizzo comunicata per scritto dai soci.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Inoltre, le quote associative sono intrasmissibili, eccetto che per causa di morte, e non rivalutabili.

In ogni caso, all'interno della compagine sociale, deve essere garantita la rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o settore di esercizio professionale in cui opera la SIRN.

Art. 10

Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica avvenuta il 21 giugno 2000 con atto notaio Anna Maria Fiengo di Thiene n. 46561/8240 di repertorio registrato a Thiene il 10 luglio 2000 n. 452/I.

I Soci Fondatori sono tenuti al pagamento della quota annuale di partecipazione della stessa entità di quelle dovute dai Soci Ordinari. La qualità di Socio Fondatore si perde per decesso o dimissioni. I Soci Fondatori hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le Cariche Sociali.

Art. 11

Soci Ordinari sono coloro che, laureati in medicina, appartenenti alle diverse categorie professionali riferibili al settore specialistico, alle discipline del S.S.N., operino nell'ambito della Riabilitazione Neurologica, nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, aziende ASL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro, liberamente motivati ad operare nel rispetto dei fini istituzionali della SIRN, avendo presentato formale richiesta di iscrizione alla Associazione, vengano ammessi a parteciparvi.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere indirizzata al Presidente della SIRN.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione formale della richiesta.

Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dall'Assemblea dei Soci. I soci hanno diritto di voto in Assemblea solo dopo aver provveduto al versamento della quota associativa.

I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le Cariche Sociali.

Art. 12

Possono essere riconosciuti Soci Onorari Personalità Italiane e Straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività di studio e di ricerca nell'ambito della Riabilitazione Neurologica nonché i soci che abbiano rivestito la carica di Presidente, una volta cessato il mandato. Il riconoscimento della qualifica di Socio Onorario è effettuato con delibera del Consiglio Direttivo adottata all'unanimità dei membri presenti e comunque con voto favorevole di almeno 1/4 (un quarto) dei suoi componenti. I Soci Onorari, Italiani e Stranieri, sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione.

Art. 13

E' previsto il riconoscimento della qualifica di Membri aderenti a quanti, non medici, interessati a particolari aspetti sociali, culturali, scientifici e didattici connessi o collegati alla studio, promozione, valorizzazione della Riabilitazione Neurologica, presentino domanda di iscrizione alla Società, controfirmata da due Soci presentatori. La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente della SIRN. Ad essa dovrà essere allegato un curriculum vitae. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione annuale successiva alla presentazione formale della richiesta. La qualifica di Membro aderente non è in alcun modo assimilabile a quella di Socio Ordinario assumendo tali soggetti esclusivamente funzioni consultive nell'ambito delle attività sociali a cui partecipano. Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale di adesione nella misura ridotta del 50% (cinquanta per cento). Dopo aver provveduto al versamento della quota di adesione hanno diritto di partecipare, con funzioni consultive, alle attività sociali, inclusi i lavori assembleari, di presentare lavori ai congressi ed usufruire della rivista; non assumendo la qualifica di Socio non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono ricoprire cariche sociali.

Art. 14

La qualifica di Socio Ordinario, Onorario e di Membro Aderente, si perde per decesso, per dimissione, per indegnità riconosciuta dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall'Assemblea dei Soci, per morosità nel caso di Soci che non abbiano effettuato il pagamento delle quote per tre annualità consecutive. La perdita della qualifica di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della Società. La qualifica di socio non è trasmissibile.

ORGANI SOCIALI**Art. 15**

Sono Organi della SIRN:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- L'Ufficio di Presidenza
- Il Collegio dei Proviviri
- Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti
- Il Comitato Scientifico.

Sono eleggibili alle cariche sociali solamente coloro i quali non abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'associazione.

I candidati prescelti, al fine di prevenire eventuali e potenziali

conflitti di interesse, non devono esercitare in proprio alcuna attività imprenditoriale o di partecipazione ad essa in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione. Qualora dovessero insorgere eventuali situazioni di conflitto di interesse, l'interessato dovrà comunicarlo tempestivamente al Collegio dei Probiviri, che deciderà nel merito. La decisione dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Ad eccezione di eventuali incarichi professionali conferiti a qualsiasi titolo a soggetti esterni all'Associazione è espressamente esclusa ogni retribuzione per lo svolgimento di cariche sociali.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano che opera con metodo democratico, secondo il principio del voto singolo.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, preferibilmente in concomitanza con lo svolgimento di attività scientifiche programmate, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa elabora e fissa in confronto concreto con la realtà scientifica, didattica e assistenziale, le linee programmatiche generali della SIRN. Stabilisce inoltre l'ammontare delle quote associative e le modalità di riscossione, approva i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività svolta.

L'Assemblea fissa la data e la sede dei congressi nazionali e delle altre riunioni per lo svolgimento delle attività sociali, i temi e le modalità di svolgimento dei congressi, anche sulla base di proposte presentate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea su richiesta anticipata di almeno 30 (trenta) giorni, può essere convocata in via straordinaria dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci che hanno diritto di voto.

Oltre a quelli sopra specificati, sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali
- b) la nomina e la revoca dell'organo di revisione legale dei conti
- c) la ratifica dell'esclusione dei soci, deliberata dal consiglio direttivo
- d) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari redatto dal consiglio direttivo
- e) ogni altro compito attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) la deliberazione di modifica dello statuto
- b) le deliberazioni di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'ente.

L'assemblea è l'unico organo competente a modificare lo statuto della SIRN, deliberando su questi argomenti, in prima convocazione con il voto favorevole del 50% più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto.

Per le deliberazioni di fusione, scissione o trasformazione dell'ente valgono le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

L'Assemblea delibera altresì in merito allo scioglimento della Associazione e alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 tre quarti degli associati, secondo i criteri di cui infra.

In caso di liquidazione della Società, l'Assemblea che delibera lo scioglimento procede alla nomina di uno o più liquidatori anche tra persone non aventi la qualifica di socio determinandone i poteri. Il patrimonio che residua dalla liquidazione dovrà essere devoluto integralmente a enti o associazioni della stessa categoria che perseguano scopi analoghi nel rispetto della normativa specifica di settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci entrano in vigore all'atto dell'approvazione.

Art. 17

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere fatta per iscritto mediante avviso spedito al domicilio del Socio almeno un mese prima della data fissata tramite raccomandata A/R, fax o PEC con avviso di ricevimento. La convocazione deve contenere, oltre all'ordine del giorno delle materie da trattare, anche il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci che hanno diritto di voto; in seconda convocazione (che può avvenire anche nella stessa giornata e trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione) qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Per l'assemblea straordinaria valgono le maggioranze specificamente previste all'art. 16.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero può essere disposta l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dalla persona eletta allo scopo dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea chiama il Segretario alla redazione del verbale o in sua assenza designa un Segretario tra i Consiglieri presenti. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea stessa e dal Segretario.

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno il ruolo di Segretario è svolto da notaio.

Ogni socio ha diritto di prendere visione del verbale che verrà conservato agli atti.

È ammesso il voto per delega apposta in calce all'ordine del giorno: ogni socio potrà essere portatore al massimo di una delega, che previa verifica di validità da parte del Presidente dell'Assemblea verranno conservate agli atti sociali.

Nelle delibere di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente in carica, dal Vice Presidente, dal Presidente Eletto, dal Presidente uscente, dal Segretario e dal Tesoriere oltre che da un numero di Consiglieri variabile fino a dieci, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea stessa.

Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo - con funzioni meramente consultive, fino ad un massimo di nove membri aderenti di cui al precedente Articolo 13 appartenenti alle "categorie" di seguito riportate:

Fisioterapisti;

Infermieri;
Ingegneri;
Logopedisti;
Psicologi;
Tecnici di Neurofisiopatologia;
Terapisti Occupazionali;
Terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva
Assistenti Sociali.

Le nomine dei membri aderenti, quali rappresentanti delle sopra elencate categorie, dovranno tenersi nell'ambito di Assemblee Speciali convocate nell'ambito di ogni categoria, purché ciascuna rappresentativa di almeno 15 aderenti; dette assemblee dovranno tenersi nella stessa data fissata per quelle aventi ad oggetto la nomina degli organi sociali di cui al precedente articolo 15.

Le candidature per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Proibiviri dovranno pervenire alla sede sociale almeno sei mesi prima della data delle elezioni e devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo in carica che le comunicherà agli associati almeno 60 (sessanta) giorni prima della adunanza fissata per le elezioni.

L'elenco dei candidati sarà affisso nell'aula in cui si svolgeranno le elezioni, ovvero inviato entro l'ottavo giorno che precede l'assemblea di nomina, tramite posta elettronica a tutti i soci, qualora l'assemblea si svolga in modalità telematica.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. A parità di voti risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane.

In caso di vacanze, le cariche verranno ricoperte seguendo l'ordine dei voti riportati dai non eletti. Qualora si esauriscano le liste dovrà essere convocata nuovamente l'assemblea dei soci per la nomina delle cariche vacanti. I candidati così nominati scadranno assieme allo scadere del mandato degli altri membri.

Risulta dimissionario l'intero organo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei suoi componenti. In questo caso, il Presidente in carica dovrà convocare l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero organo.

Ciascun Socio Fondatore e Ordinario potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 (due terzi) del numero dei consiglieri da eleggere e risulteranno eletti i dieci candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

I membri del Consiglio Direttivo come sopra nominati rimangono in carica per un biennio.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e Ordinari possono essere rieletti consecutivamente per un altro biennio.

Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Soci Onorari, i membri del Collegio dei Proibiviri, i Revisori, i Coordinatori delle Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali, il Direttore della Scuola di Formazione Superiore in Riabilitazione Neurologica, nonché ogni altro soggetto il cui intervento sia giudicato utile o opportuno dal Consiglio Direttivo.

Art 19

Il Consiglio Direttivo collabora con la Presidenza per la completa realizzazione dei fini istituzionali della SIRM sulla base di programmi approvati dall'Assemblea coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche e culturali concordate.

Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari Commissioni per specifici compiti.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre, il riconoscimento ed eventualmente la revoca delle Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa o su

richiesta di quattro dei suoi membri o da 1/5 (un quinto) dei Soci. La convocazione, da effettuarsi a cura del Presidente almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Le sedute sono valide qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri diminuito del numero degli assenti giustificati dal Presidente. Pure in difetto di convocazione, la seduta è valida se sono presenti tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti si procederà a successiva nuova votazione sul medesimo punto in discussione, secondo i tempi e le modalità determinate dal Presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero può essere disposta l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità di colui che partecipa e vota.

Art. 20

Possono essere costituiti in seno al Consiglio Direttivo vari Uffici che possono essere affidati anche ad esperti esterni per il raggiungimento dei fini istituzionali della SIRN; eventuali compensi previsti per l'incarico di tali esperti, verranno pubblicati sul Sito.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 21

L'Ufficio di Presidenza è l'Organo esecutivo della SIRN ed è costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e Ordinari con votazioni segrete e distinte.

Le cariche di Presidente e Vice-Presidente della SIRN non sono rinnovabili consecutivamente.

Il Segretario e gli altri membri del Direttivo potranno essere rieletti consecutivamente, ma non oltre due mandati.

Il nuovo Presidente viene eletto dall'Assemblea con due anni di anticipo rispetto al momento di assunzione della carica e fino a che egli non assuma la carica di Presidente, riveste la qualifica di Presidente Eletto.

Il Presidente cessato dalla carica, durante il mandato del suo successore, riveste la carica di Presidente uscente.

Le riunioni dell'Ufficio della Presidenza dovranno essere convocate almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a cura del Presidente. La convocazione può avvenire tramite posta elettronica, fax, lettera semplice e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. È comunque valida, pure in difetto di convocazione, la riunione che consti della totalità dei suoi componenti.

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero può essere disposta l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità di colui che partecipa e vota.

Art. 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale della SIRN di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie, riunisce il Consiglio Direttivo, cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo costantemente in contatto, tramite il Segretario,

con le Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali e con gli uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, il Vice-Presidente ne assume le funzioni fino alla successiva assemblea dei Soci. In tale occasione, con ratifica dell'Assemblea le funzioni vengono assunte dal Presidente eletto, il quale conclude comunque il proprio mandato alla data prevista all'atto della sua elezione.

Art. 23

Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali) mantiene uno stretto collegamento con la Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e gli Uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo. Egli inoltre coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari della SIRN.

Nello svolgimento della sua attività il Segretario si avvale della collaborazione di una Segreteria Amministrativa, affidata di norma ad una organizzazione esterna, proposta dal Segretario ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura insieme al Segretario lo schedario generale dei Soci, controlla il pagamento delle quote ed amministra i beni della SIRN, predispone la bozza dei bilanci da sottoporre al Consiglio, avvalendosi anche di consulenti esterni. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e dell'elenco degli Associati, custodisce la documentazione relativa alle spese e ai conti della Associazione, che può essere consultata dagli Associati i quali hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti e copie anche per le vie brevi.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci, eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori e Ordinari nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.

I tre Probiviri verranno eletti dall'Assemblea su scheda separata.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente per non oltre due mandati.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate in nome o per conto della Società e a quelle proposte, tenendo conto dei principi di tutela della Società, dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti l'attività societaria. Ha inoltre il compito di interpretare le norme statutarie e regolamentari, emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi dirigenti, nonché dirimere controversie tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti e tra organismi dirigenti.

Decide, infine, sulle situazioni di conflitto di interesse. Tali

decisioni dovranno essere sottoposte a ratifica assembleare.

Il Collegio elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Collegio dei Proviviri è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia richiesta una sua deliberazione. Le sedute sono valide qualora siano presenti tutti i membri in carica.

Il Collegio dei Proviviri delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Le riunioni del Collegio dei Proviviri possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero può essere disposta l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità di colui che partecipa e vota.

L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 25

L'Organo di revisione legale dei conti, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci.

Quando l'organo è collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti dell'Organo devono essere iscritti al registro dei Revisori Legali dei Conti, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Essi restano in carica un biennio e non sono rieleggibili consecutivamente. La carica di Revisore è inconciliabile con quella di Consigliere. Al suo interno l'organo di controllo elegge un Presidente, che dirige e coordina i lavori e convoca e presiede l'organo.

In caso di dimissione di un membro dell'organo di revisione legale, subentra il revisore supplente più anziano di età. Si considera dimissionario l'intero organo quando venga a mancare la maggioranza dei suoi membri l'assemblea dovrà procedere a nuova nomina dell'intero organo.

Art. 26

L'Organo di revisione effettua la revisione legale dei conti (D.Lgs. 39/2010), verificando la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione e la rispondenza del bilancio d'esercizio alla contabilità e alle disposizioni di legge, mediante relazione da allegare al bilancio di esercizio, da sottoporre ad approvazione assembleare.

L'organo di revisione legale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere parere consultivo nelle questioni legate al bilancio o alla contabilità.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 27

Il Comitato Scientifico svolge la propria funzione di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato Scientifico è composto da almeno 3 (tre) membri, che siano associati all'Associazione, con documentata esperienza e competenza nel campo della ricerca scientifica e della formazione nell'ambito della Riabilitazione e della Neuroriabilitazione. I membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e non devono essere membri del Consiglio Direttivo in carica. La durata in carica dei membri del Comitato Scientifico corrisponde alla durata del mandato del Presidente in carica al momento della nomina. Alla scadenza del mandato, i membri del Comitato Scientifico possono essere riconfermati, tutti o in parte, dai successivi Consigli Direttivi. All'interno dei 3 (tre) membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del

Presidente, un Coordinatore del Comitato che avrà la funzione di primus inter pares e si farà carico dei rapporti con il Consiglio Direttivo e dell'organizzazione del lavoro del Comitato stesso. I membri del Comitato Scientifico non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, se non su invito del Presidente. L'accettazione dell'incarico all'interno del Comitato non prevede retribuzione. Il Comitato Scientifico deve riunirsi almeno una volta all'anno, anche solo per via telematica, ed ha l'obbligo di inviare al Presidente in carica una relazione annuale sull'attività intrapresa. L'attività scientifica svolta dall'Associazione e valutata dal Comitato Scientifico sarà oggetto di divulgazione e pubblicazione, sia nei confronti degli associati che di terzi, attraverso l'utilizzo del sito web che sarà, per tale scopo, costantemente aggiornato.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Art. 28

La Società Italiana di Riabilitazione Neurologica (SIRN) promuove lo svolgimento di attività formative per fornire a coloro che si occupano di Riabilitazione Neurologica specifiche competenze e qualificazioni, anche mediante l'istituzione della Scuola di Formazione Superiore in Riabilitazione Neurologica.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza ordinaria adotta il Regolamento della Scuola che può essere modificato dall'Assemblea stessa con le medesime maggioranze.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo nomina il Direttore della Scuola che resta in carica due anni.

L'accesso alle attività formative, per quanto non previsto dallo Statuto, avverrà secondo le modalità riportate nel Regolamento.

Il Direttore della Scuola si coordina con il Presidente e con il Consiglio Direttivo per quanto riguarda la programmazione dell'attività e il finanziamento degli eventi.

SEZIONI REGIONALI, SEZIONI INTERREGIONALI E SEZIONI SPECIALI

Art. 29

Le Sezioni Regionali, Interregionali e le Sezioni Speciali hanno una propria Assemblea ed un Consiglio Direttivo, la regolamentazione dei quali è demandata ad apposito regolamento di attuazione di cui al successivo art. 31. In ogni caso la SIRN dovrà avere rappresentanza regionale in rapporto a quanto indicato dalla normativa vigente anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina.

CONTROVERSIE

Art. 30

Tutte le controversie sociali tra i Soci, e tra questi e la SIRN o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

REGOLAMENTO

Art. 31

Il Regolamento della SIRN ha lo scopo di definire condotte e procedure dei soci e degli Organismi societari.

Esso è adottato e può essere modificato dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento con apposita delibera. Per divenire operativo dovrà essere sottoposto all'assemblea dei soci che provvederà a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti ad approvare lo stesso e le eventuali sue modifiche.

Art. 32

Per tutto quanto non sia disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti ivi richiamati si applicano le norme vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro e a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 2 agosto 2017 e successive modifiche, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.